



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Struttura amministrativa competente:
Direzione Agroambiente

Presidente
Vicepresidente
Assessori

		P	A
Luca	Zaia	X	
Marino	Zorzato	X	
Renato	Chisso	X	
Roberto	Ciambetti	X	
Luca	Coletto	X	
Maurizio	Conte	X	
Marialuisa	Coppola	X	
Elena	Donazzan	X	
Marino	Finozzi	X	
Massimo	Giorgetti	X	
Franco	Manzato	X	
Remo	Sernagiotto	X	X
Daniele	Stival	X	

Segretario

Mario

Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.

856

del 15 MAG. 2012

OGGETTO: Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
 Modifiche ed integrazioni alla lett. d) "Edificabilità zone agricole", punto 5) "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto".
 Deliberazione/CR n. 2 del 31 gennaio 2012.

NOTE PER LA TRASPARENZA: il provvedimento, anche sulla scorta delle migliori tecniche disponibili (MTD) definite a livello comunitario, introduce criteri più idonei, aggiornati e sostenibili per la definizione delle distanze minime degli allevamenti e di talune strutture produttive connesse, in zona agricola.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Deve essere preliminarmente rilevato che la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" pur prevedendo, in materia di distribuzione di funzioni, la delega e il conferimento di un significativo carico di competenze urbanistiche a favore degli enti locali, fa salva la funzione di indirizzo e coordinamento che rimane in capo all'Amministrazione regionale; ciò per effetto del combinato disposto degli artt. 46 e 50 della legge medesima e dell'art. 3, comma 1, della legge 3 giugno 1997 n. 20 "Riordino delle funzioni attribuite e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".

L'art. 50, comma 1, della legge n. 11/2004, infatti, prevede l'approvazione di provvedimenti della Giunta regionale al fine di dare adempimento a tale funzione di indirizzo e coordinamento; per quanto attiene le specificazioni relative all'edificabilità nelle zone agricole, la Giunta regionale, con deliberazione n. 3178/2004, lettera d), ha individuato:

- la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;
- i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3;
- la definizione di strutture agricolo-produttive;
- i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;
- le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;
- le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all' articolo 44, comma 10;
- i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45.

Al fine di procedere alla rettifica di alcuni errori materiali, nonché alla modifica ed integrazione di tali Atti d'indirizzo, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione 16 febbraio 2010, n. 329, che ha riguardato:

- la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;
- i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3;
- la definizione di strutture agricolo-produttive;
- le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;
- le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.600 metri di cui all'articolo 44, comma 10;
- i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45.

Con la medesima deliberazione n. 329/2010 la Giunta regionale aveva altresì stabilito che, nell'immediato proseguo dell'applicazione degli Atti d'indirizzo, si doveva tener conto della necessità, da un lato, di adeguamento alle disposizioni comunitarie in continua evoluzione in materia di sviluppo rurale, anche in relazione agli aspetti ambientali e paesaggistici, e dall'altro di assicurare tempestività ed efficienza nell'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio agricolo, con particolare riferimento alle strutture agricolo-produttive e agli allevamenti zootecnico-intensivi.

In proposito veniva evidenziato che le motivazioni sopra esposte potevano determinare l'opportunità, su iniziativa della competente Direzione Agroambiente, di aggiornare periodicamente le specifiche vigenti, garantendone comunque la stretta coerenza disciplinare con l'impostazione generale degli Atti di indirizzo in argomento.

Peraltro, nell'ambito dell'applicazione della specifica disciplina per la realizzazione degli allevamenti intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto (punto 5, lett. d) degli Atti di indirizzo), è emerso che, nella realizzazione degli allevamenti zootecnici, l'innovazione delle caratteristiche progettuali, produttive e tecnologiche, in molti casi è stata in grado di ridurre sensibilmente l'impatto ambientale generato dall'attività di allevamento.

Infatti, il miglioramento della gestione dei processi biologici negli allevamenti intensivi è in grado di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente considerato nel suo insieme. In particolare, l'adozione di misure preventive, attraverso l'applicazione delle "migliori tecniche disponibili" (MTD), consente di attuare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento degli allevamenti, specie se intensivi, come previsto dalla Direttiva 96/61/CE. Ciò risulta particolarmente importante, in quanto nel comparto agro-zootecnico la riduzione delle emissioni in atmosfera è stata meno controllabile a causa delle intrinseche difficoltà che si riscontrano nel regolare i processi biologici che lo caratterizzano.

In proposito, con l'espressione "migliori tecniche disponibili" si fa riferimento all'insieme delle tecnologie e dei processi, riguardanti la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la conduzione degli allevamenti, che sono considerate le più efficaci per il raggiungimento di un alto grado di protezione dell'ambiente, ampiamente sperimentate, ritenute valide tecnicamente ed economicamente, nonché ragionevolmente accessibili agli operatori del settore.

Le MTD che interessano il settore zootecnico riguardano la riduzione delle emissioni di ammoniaca dagli allevamenti avicoli e suinicoli, i trattamenti aziendali degli effluenti, la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi e dallo spandimento agronomico delle deiezioni zootecniche. Va evidenziato in proposito che l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili incide sulla riduzione dell'inquinamento potenziale degli allevamenti e, di conseguenza, anche sul sistema di attribuzione dei punteggi finalizzati alla determinazione delle distanze minime degli allevamenti dagli abitati.

Con deliberazione n. 2/CR del 31 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato le modifiche agli Atti di indirizzo oggetto del presente provvedimento e ha provveduto alla trasmissione della deliberazione al Consiglio Regionale, per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 50, comma 2, della legge n. 11/2004.

La seconda Commissione Consiliare, con Parere alla Giunta Regionale n. 211, trasmesso con nota protocollo n. 6404 del 4 aprile 2012, ha espresso all'unanimità parere favorevole alle modifiche e integrazioni agli Atti di indirizzo, lettera d) "Edificabilità zone agricole", punto 5) "Modalità di realizzazione

degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto”.

Appare pertanto opportuno – anche sulla scorta del parere unanime della competente Commissione Consiliare – provvedere ad una complessiva revisione dei vigenti Atti di Indirizzo, alla luce degli effetti migliorativi che le MTD possono oggettivamente apportare alla riduzione degli impatti ambientali legati alla costruzione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi o al potenziamento di quelli esistenti. Nel concreto, con il provvedimento che viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale al fine di acquisire il parere della competente Commissione Consiliare, si propone una parziale modifica ed integrazione del documento di cui al punto 5, lett. d) degli Atti di indirizzo, mediante l'approvazione dell'**Allegato A** al presente provvedimento, che sostituisce integralmente le disposizioni previgenti.

Come esaurientemente descritto nell'**Allegato A**, l'introduzione delle MTD nell'ambito della metodologia di valutazione degli allevamenti ha riguardato, fondamentalmente, la catena di gestione delle deiezioni animali, ai fini della riduzione delle emissioni di ammoniaca e di altri gas (anidride carbonica, protossido di azoto) attribuibile alle varie MTD, nonché la loro applicabilità, valutata in particolare con riferimento al benessere animale, alle emissioni di odori e di particolato sospeso, ai consumi di acqua e di energia.

Nell'adozione di tali migliori tecniche sono stati presi in considerazione anche il ciclo di vita animale e le tipologie di ricovero, sia degli allevamenti suinicoli che di quelli avicoli. Ciò ha portato alla revisione del sistema dei punteggi da attribuire a tali insediamenti zootecnici, con un conseguente aggiornamento delle distanze reciproche dalle civili abitazioni e dalle zone non agricole.

Per quanto attiene le altre tipologie di allevamenti, diversi da quelli suinicoli e avicoli, per i quali non sono state ancora approvate in ambito comunitario le tecniche classificate MTD, è stato comunque possibile individuare, sulla base della vasta bibliografia tecnico-scientifica disponibile, i sistemi di allevamento in grado di ridurre l'impatto dei medesimi, tenuto conto dei differenti processi di produzione delle emissioni gassose e dei sistemi di stoccaggio e trattamento delle deiezioni.

Inoltre, il presente provvedimento – nelle more dell'approvazione delle linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del DM 10 settembre 2010 – individua, in analogia a quanto definito per la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi e per gli ampliamenti di quelli esistenti, le distanze minime dai confini di proprietà, dai limiti della zona agricola e dalle abitazioni, da rispettare nella realizzazione degli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse.

Si evidenzia, infine, che vige il principio di reciprocità nel rispetto delle distanze degli allevamenti dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni sparse o concentrate; pertanto, con il presente provvedimento si è valutato opportuno disciplinare i nuovi sviluppi insediativi e le trasformazioni urbanistiche nel caso di presenza di un insediamento zootecnico preesistente.

A tal fine, relativamente all'inserimento territoriale degli allevamenti, si è ritenuto necessario prevedere che in sede di redazione del Quadro conoscitivo dei Piani regolatori vengano individuati gli insediamenti zootecnici, in quanto generatori di “vincolo” – corrispondenti agli allevamenti intensivi e alle strutture agricole produttive superiori alla classe dimensionale 1, che sono disciplinate al punto 5. degli Atti di indirizzo, così come modificato e integrato dall'**Allegato A** al presente provvedimento – unitamente alle rispettive fasce di rispetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTI gli articoli 32 e seguenti dello Statuto;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

VISTO l’art. 50, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”;

VISTO il documento dell’Unione europea denominato BRef, "Documento di riferimento delle Migliori tecniche disponibili”;

VISTO il DM 29 gennaio 2007, con il quale sono state emanate le linee guida per l’individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD);

RICHIAMATA la deliberazione n. 2/CR del 31 gennaio 2012, con la quale la Giunta Regionale ha adottato le modifiche agli Atti di indirizzo oggetto del presente provvedimento e ha provveduto alla trasmissione della deliberazione al Consiglio Regionale, per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall’art. 50, comma 2, della legge n. 11/2004.

VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Seconda Commissione, ai sensi dell’art. 50, comma 2, della legge n. 11/2004.

DELIBERA

1. di approvare, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, l’**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale sostituisce integralmente gli Atti di indirizzo di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, punto 5. “*Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell’allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto*”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 e smi;
2. di disporre che alle presenti disposizioni vengono assoggettate tutte le istanze presentate successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, confermando per tutte le istanze presentate antecedentemente a tale data la conclusione dell’iter istruttorio secondo la previgente disciplina;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



85 6

15 MAG. 2012



Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

Proposta di modifica comma 1, lett. d) *Edificabilità zone agricole, punto 5): modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto.*

PREMESSE

Fino al 2004 la normativa in materia di distanze degli allevamenti dagli insediamenti civili (DGR n. 7949/1989) era orientata ad evitare l'insorgere, sul territorio ed in particolare nelle vicinanze di centri abitati, di problemi di ordine ambientale a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti zootecnici intensivi. Per la definizione degli allevamenti zootecnico-intensivi, ai soli fini dell'applicazione della normativa urbanistico-edilizia, erano stati considerati il criterio della connessione funzionale con il fondo in coltivazione e le dimensioni assolute dell'allevamento: si erano pertanto inclusi tra gli allevamenti zootecnico-intensivi gli allevamenti privi di connessione funzionale con il fondo e gli allevamenti che, pur dotati della citata connessione funzionale, erano caratterizzati da un carico zootecnico superiore a determinati valori di peso vivo. L'opportunità di introdurre tali limitazioni era dettata, infatti, dall'esigenza di ridurre l'inquinamento dei terreni e delle acque, nonché la conflittualità legata alle esalazioni moleste spesso generate dagli allevamenti.

Nel confermare il complessivo impianto metodologico che aveva ispirato la stesura della DGR n. 7949/1989, nel corso dell'applicazione di tale specifica normativa, si è preso atto che, nella realizzazione degli allevamenti zootecnici, l'innovazione delle caratteristiche progettuali, produttive e tecnologiche, in molti casi, ha sensibilmente ridotto l'impatto ambientale generato da quest'ultimi; si era pertanto valutato necessario procedere al suo aggiornamento, al fine di recepire le modificazioni produttive e tecnologiche intervenute che, in molti casi, avevano sensibilmente ridotto l'impatto ambientale degli allevamenti.

Nell'allevamento zootecnico sono infatti numerose le attività che producono residui che incidono sulla qualità dell'ambiente, a partire dagli scarti della preparazione degli alimenti, ai rifiuti solidi, alle acque di lavaggio delle attrezzature, fino a giungere alle deiezioni animali, ovvero agli effluenti principalmente responsabili della produzione di odori. Altri impatti ambientali, come gli apporti di azoto e fosforo sul suolo e nelle acque superficiali e profonde, sono legati all'utilizzo agronomico degli effluenti e, in particolare, ad applicazioni eccessive rispetto alla capacità di asportazione delle colture.

In proposito, il miglioramento delle attività di allevamento esercitate negli insediamenti zootecnici intensivi può garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. In particolare, l'adozione di misure preventive, attraverso l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD), consente di attuare la prevenzione e la riduzione dell'impatto generato dalle attività di allevamento, soprattutto se intensive, come previsto dalla Direttiva 96/61/CE, sostituita dalla Direttiva 2008/1/CE.

Ciò risulta particolarmente importante, in quanto nel comparto agro-zootecnico la riduzione delle emissioni in atmosfera risulta meno controllabile rispetto agli altri settori, a causa delle intrinseche difficoltà che si riscontrano nel regolare i processi biologici che lo caratterizzano.

Tra le “buone pratiche agricole” da considerare a tutti gli effetti come MTD, in quanto migliorano il rendimento ambientale complessivo di un allevamento, sono da considerarsi in generale le buone pratiche di allevamento e di utilizzazione agronomica degli effluenti, oltre al risparmio nell'utilizzo di acqua ed energia. Anche le tecniche nutrizionali comportano benefici di ordine ambientale, in quanto aumentando la digeribilità della dieta animale, si riduce la quantità di nutrienti (in particolare azoto e fosforo) nelle deiezioni.

Le “migliori tecnologie disponibili” per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento fanno invece riferimento all'insieme delle tecnologie e dei processi, sviluppati nel settore zootecnico, più efficaci per il

raggiungimento di un alto grado di protezione dell'ambiente, che siano state ampiamente sperimentate, ritenute valide tecnicamente ed economicamente, oltre che accessibili agli operatori del settore.

Le MTD che interessano principalmente il settore zootecnico al momento riguardano la riduzione delle emissioni di ammoniaca dagli allevamenti, i trattamenti aziendali degli effluenti, la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi e dallo spandimento agronomico.

Si è ritenuto, pertanto, necessario procedere alla ricognizione delle MTD e della potenziale capacità delle singole tecniche e/o buone pratiche nel ridurre la produzione di emissioni da parte degli allevamenti, tenendo conto delle tecniche di allevamento diffuse nelle diverse realtà territoriali diffuse nella Regione Veneto. In particolare, è stata tenuta in considerazione la percentuale di riduzione delle emissioni di ammoniaca di ciascuna tecnica di allevamento e gestione delle deiezioni, come già riportato nel documento dell'Unione europea denominato BRef (documento di riferimento delle MTD).

Su tali approfondimenti e dal confronto con le associazioni degli operatori zootecnici, nonché con gli esperti nelle materie zootecniche, si basa la revisione dei parametri per l'attribuzione dei punteggi agli insediamenti zootecnici (strutture per il ricovero degli animali, vasche raccolta liquame scoperte e concimaie aperte) al fine di determinare le distanze reciproche degli allevamenti dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali

L'art. 44 della legge regionale n. 11/2004, infatti, conferma la distinzione tra gli allevamenti in connessione funzionale con il fondo agricolo, definiti come "strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento", e quelli privi di tale connessione funzionale, rubricati come "allevamenti zootecnico-intensivi". In particolare l'art. 50, comma 1, lettera d, al punto 5 prevede che vengano indicate "le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto".

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, si individuano di seguito i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi "in relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale", definendo le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali ed industriali), dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali. Tali criteri trovano riferimento nelle MTD e alle tecniche di allevamento applicate nei diversi settori di allevamento (che trovano sintetica illustrazione nell'Allegato al Punto 5), riportato in appendice al presente documento.

Nel contempo, si reputa necessario disporre l'applicazione delle distanze minime reciproche anche agli allevamenti annoverati quali "strutture agricolo-produttive" nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico, analogamente a quanto originariamente disposto dalla citata DGR n. 7949/1989, nonché ai manufatti costituenti impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e biogas.

DEFINIZIONI

Nuovo allevamento: insediamento zootecnico agricolo-produttivo o intensivo realizzato ex-novo;

Ampliamento: intervento di modifica di allevamento pre-esistente che determina un aumento del numero di capi allevabili;

Adeguamento tecnologico: intervento di adeguamento degli insediamenti zootecnici esistenti che non comporta aumento della consistenza di allevamento, atto a migliorare l'impatto ambientale generato dai medesimi allevamenti con l'adozione di soluzioni tecniche considerate MTD o a queste assimilabili; in tale fattispecie ricadono anche gli interventi di adeguamento alle norme sul benessere animale, che possono comportare anche un aumento della superficie di allevamento. L'insediamento mantiene la qualifica di allevamento esistente.

Riconversione: intervento che comporta il cambio di utilizzazione di insediamenti zootecnici esistenti, con passaggio ad una diversa tipologia di allevamento, come individuata nella sotto riportata tabella 1 e articolata al successivo punto 4. Gli interventi di riconversione richiedono una verifica ex-novo al fine di un corretto inserimento nel territorio, pertanto sono equiparati ai nuovi allevamenti qualora l'intervento comporti il passaggio ad una classe dimensionale o di punteggio superiori.

Trasferimento: intervento che comporta lo spostamento permanente dell'insediamento zootecnico esistente da un sito di allevamento (che viene ridotto di consistenza, ovvero dismesso o riconvertito) ad un altro sito di allevamento che viene attivato *ex novo* o ampliato come potenzialità o riconvertito ad altra specie; sono equiparati ai nuovi allevamenti nel caso di attivazione *ex novo*, di ampliamento della consistenza potenziale (espressa attraverso la tipologia dell'allevamento e del carico animale allevabile), o di riconversione con passaggio ad una classe dimensionale o di punteggio superiori.

Vasca o concimaia coperta o chiusa: tutte le strutture agricole-produttive destinate al deposito temporaneo degli effluenti zootecnici o dei materiali ad essi assimilati, comprese quelle finalizzate al trattamento termico e/o meccanico dei liquami, che risultano caratterizzate in forma "stabile" da manufatti e/o apprestamenti di copertura o chiusura di qualsiasi genere o tecnologia in grado di assicurare efficacemente, per tutta la durata del periodo di stoccaggio, l'assenza di infiltrazione e/o di contatto delle acque meteoriche con gli effluenti zootecnici. Tali strutture devono altresì concorrere alla limitazione della diffusione di odori.

Inoltre, al fine del calcolo delle distanze come di seguito determinate, viene stabilito che:

- l'allevamento è da considerarsi come il perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero e/o qualsiasi struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari da esso derivanti;
- la distanza minima è quella misurata reciprocamente tra il perimetro dell'allevamento (come sopra definito) e quello delle residenze civili sparse e concentrate e delle zone non agricole;
- per residenze civili sparse non aziendali si intendono gli edifici destinati a residenza ricadenti in zone urbanisticamente agricole, compresi gli edifici interessati da vincolo di tutela; sono invece esclusi i ruderi e i fabbricati residenziali non utilizzati da almeno 10 anni sulla base dei contratti di fornitura di energia elettrica;

CONTENUTI OPERATIVI

1. La presente normativa si applica:

- ai nuovi allevamenti;
- agli ampliamenti, riconversioni, trasferimenti e adeguamenti tecnologici degli allevamenti preesistenti, secondo le specificazioni sotto indicate;
- alle strutture scoperte per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di nuova realizzazione;
- agli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse.

Non si applica, invece:

- alla costruzione di edifici funzionali ad allevamenti esistenti, diversi da quelli destinati alla stabulazione degli animali;
- agli interventi di adeguamento tecnologico e riconversione di allevamenti esistenti che non comportano il passaggio ad una classe dimensionale o di punteggio superiori;
- alla realizzazione di strutture coperte o chiuse per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti;

In particolare le distanze dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali, calcolate secondo le modalità di seguito esposte, riguardano (cfr. Figura 1 e Figura 2):

- i nuovi allevamenti zootecnico-intensivi, ovvero gli allevamenti che non soddisfano i requisiti del nesso funzionale con l'azienda agricola, come definiti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi del punto 3, lett. d, comma 1, art. 50 della legge regionale n. 11/04;

- i nuovi allevamenti agricolo-produttivi, che pur rispettando i requisiti di nesso funzionale di cui al punto precedente, superano in ambito aziendale il peso vivo medio riportato, per ciascuna tipologia d'allevamento, in tabella 1 come limite superiore della classe 1;
- gli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti qualificati quali strutture agricolo-produttive per i quali l'aumento del numero dei capi allevati comporta la perdita dei requisiti del nesso funzionale con l'azienda agricola;
- gli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti, sia di carattere intensivo che non intensivo, per i quali l'aumento del numero dei capi allevati comporta il passaggio in ambito aziendale, per ciascuna tipologia d'allevamento, da una classe dimensionale inferiore a una superiore, con riferimento alla tabella 1;
- i manufatti costituenti impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e biogas.

1.1 la realizzazione degli interventi sopra elencati dovrà essere svolta secondo le seguenti modalità, al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici:

- nella realizzazione di nuovi allevamenti intensivi o di nuovi allevamenti agricolo-produttivi, nonché gli interventi di riconversione e trasferimento, devono, di norma, essere adottate scelte progettuali e soluzioni tecniche orientate alle migliori tecniche disponibili considerate a basso impatto ambientale, per quanto attiene ai principali aspetti di allevamento: tipologie di stabulazione e di rimozione delle deiezioni; sistemi di stoccaggio e trattamento degli effluenti.

- nel caso di ampliamento di allevamenti pre-esistenti devono, di norma, essere adottate in tutto il complesso zootecnico, nuovo e pre-esistente, scelte progettuali e soluzioni tecniche orientate alle migliori tecniche disponibili considerate a basso impatto ambientale (per quanto attiene le tipologie di stabulazione e di rimozione delle deiezioni e i sistemi di stoccaggio e trattamento degli effluenti).

Le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali, sono calcolate con riferimento all'intero complesso zootecnico. Infatti, la valutazione dell'insediamento zootecnico, esistente o in ampliamento, per quanto attiene la localizzazione sul territorio, deve essere ispirata a criteri di unitarietà aziendale che tengano conto dell'esistente ai fini della determinazione delle ricadute sulla popolazione in termini igienico-ambientali. Nel caso in cui gli interventi interessino solamente la parte in ampliamento del complesso zootecnico e non quella esistente, le sopra citate distanze vengono individuate sulla base delle condizioni medie ponderate dell'allevamento riferite al peso vivo allevato.

- nel caso di interventi di adeguamento tecnologico di allevamenti esistenti, le distanze dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali, sono rimodulate in funzione della nuova tipologia di allevamento realizzata, ferma restando la possibilità degli allevamenti di continuare ad esercitare l'attività zootecnica se posti a distanze inferiori da quelle fissate dal presente documento.

1.2 Gli allevamenti esistenti, a condizione che risultino in possesso di idonea autorizzazione igienico sanitaria e urbanistica – e, se dovuta, dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) – nonché siano inseriti nell'anagrafica dei Servizi veterinari, possono continuare ad esercitare l'attività zootecnica anche se posti a distanze inferiori rispetto a quelle fissate nel presente documento.

2. Al fine di correlare la determinazione delle distanze reciproche al concetto di inquinamento potenziale, vengono preliminarmente definite tre classi dimensionali (in termini di carico zootecnico) che tengono debito conto sia della specie allevata che del tipo di produzione ottenuta (tabella 1).

Tabella 1 – *Suddivisione in classi dimensionali degli insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale.*

Classe	Allevamento	peso vivo medio inferiore a
1	bovini	120 tonnellate
	suini	30 tonnellate
	ovicaprini	90 tonnellate
	equini	90 tonnellate
	avicoli	30 tonnellate
	conigli	20 tonnellate
	altri	20 tonnellate
Classe	Allevamento	peso vivo medio
2	bovini	da 120 a 360 tonnellate
	suini	da 30 a 120 tonnellate
	ovicaprini	da 90 a 360 tonnellate
	equini	da 90 a 360 tonnellate
	avicoli	da 30 a 120 tonnellate
	conigli	da 20 a 80 tonnellate
	altri	da 20 a 80 tonnellate
Classe	Allevamento	peso vivo medio superiore a
3	bovini	360 tonnellate
	suini	120 tonnellate
	ovicaprini	360 tonnellate
	equini	360 tonnellate
	avicoli	120 tonnellate
	conigli	80 tonnellate
	altri	80 tonnellate

3. Le distanze minime dai confini di proprietà, sono stabilite secondo la classificazione per classi dimensionali previste alla tabella 1.

Le distanze dai confini di proprietà, come riportate nella tabella 2, devono essere rispettate per le sole strutture per il ricovero degli animali, per le vasche di raccolta liquame scoperte e per le concimaie aperte; per gli altri edifici funzionali all'allevamento si adottano le distanze dai confini di proprietà definite dai PRG.

Tabella 2 - *Distanze minime dai confini di proprietà degli insediamenti zootecnici suddivisi per le diverse "classi numeriche"*

classe numerica	distanza (metri)
1	15 m
2	20 m
3	25 m

4. Ai fini della definizione delle distanze reciproche dalle civili abitazioni non funzionali all'azienda (sono pertanto escluse la casa del conduttore, dei coadiuvanti familiari o del custode dell'allevamento) viene attribuito un punteggio sulla base delle seguenti tecniche di allevamento:

- a) tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema pulizia (max punti 50);
- b) sistema di ventilazione (max punti 10);
- c) sistema stoccaggio e trattamento delle deiezioni (max punti 40).

a. Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia (max punti 50):

Nel caso di allevamenti con presenza di più tipologie di stabulazione contemporanea (es. scrofe gestazione + sale parto + svezzamento), l'attribuzione del punteggio dell'allevamento deve essere individuato ponderatamente tra le diverse tipologie in base ai pesi vivi allevati.

ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI:

A) Vacche da latte

Le tipologie di stabulazione sono state raggruppate in funzione del sistema (meccanico con raschiatore; mediante ricircolo di liquame chiarificato; mediante soglia di trascinamento) e della frequenza di allontanamento delle deiezioni (giornaliera o periodica).

<i>Tipologie di stabulazione</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ stabulazione <u>fissa</u> su lettiera o senza lettiera (materassino sintetico) + asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore) ▪ stabulazione <u>libera su lettiera inclinata</u> + <u>zona di alimentazione</u> a pavimento pieno e allontanamento giornaliero del letame con mezzi meccanici (raschiatore) ▪ stabulazione <u>libera su cuccette</u> con lettiera o senza lettiera (materassino sintetico) + <u>corsia di smistamento</u> e <u>zona di alimentazione</u> a pavimento pieno con asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore) 	0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ stabulazione <u>libera su lettiera permanente</u> (in aree collettive) con asportazione lettiera ogni 2-6 mesi + <u>zona di alimentazione</u> a pavimento pieno con asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore) ▪ stabulazione <u>libera su cuccette</u> con lettiera o senza lettiera (materassino sintetico) + <u>corsia di smistamento</u> a pavimento pieno e allontanamento deiezioni con raschiatore e <u>zona di alimentazione</u> a pavimento fessurato e allontanamento del liquame con soglia di trascinamento 	10
<ul style="list-style-type: none"> ▪ stabulazione <u>fissa</u> su lettiera o senza lettiera (materassino in gomma) + asporto delle deiezioni con ricircolo di liquame chiarificato ▪ stabulazione <u>libera su lettiera permanente</u> (in aree collettive) con asportazione lettiera ogni 2-6 mesi + <u>zona di alimentazione</u> a pavimento fessurato con allontanamento del liquame con ricircolo sotto fessurato di liquame chiarificato ▪ stabulazione <u>libera su cuccette</u> (con lettiera o materassino sintetico) + <u>corsia di smistamento</u> a pavimento pieno e pulizia con raschiatore + <u>zona di alimentazione</u> a pavimento fessurato e allontanamento del liquame con ricircolo di liquame chiarificato ▪ stabulazione <u>libera su cuccette</u> (con lettiera o con materassino sintetico) + <u>corsia di smistamento</u> e <u>zona di alimentazione</u> a pavimento pieno o fessurato e allontanamento del liquame con ricircolo di liquame chiarificato. 	30

B) Bovini da carne e soggetti da rimonta per l'allevamento da latte

Le tipologie di stabulazione sono state raggruppate in funzione del sistema (meccanico con raschiatore; mediante ricircolo di liquame chiarificato; mediante soglia di trascinamento) e della frequenza di allontanamento delle deiezioni (giornaliera o periodica).

<i>Tipologie di stabulazione</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ stabulazione <u>libera su lettiera</u> inclinata o piana e asporto frequente deiezioni con mezzi meccanici. ▪ stabulazione <u>libera su grigliato</u> e pulizia frequente della vasca di raccolta tramite raschiatore meccanico. 	0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ stabulazione <u>libera su grigliato</u> e pulizia della vasca di raccolta con scarico continuo con soglia di trascinamento. 	10
<ul style="list-style-type: none"> ▪ stabulazione <u>libera su grigliato</u> e pulizia frequente della vasca di raccolta tramite ricircolo di liquame chiarificato. ▪ stabulazione libera su lettiera e con asportazione delle deiezioni a fine ciclo. 	30
<ul style="list-style-type: none"> ▪ stabulazione libera su grigliato e stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse. 	40

C) Vitelli a carne bianca

<i>Tipologie di stabulazione</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ stabulazione <u>libera su grigliato</u> con frequente pulizia della vasca di raccolta. 	20
<ul style="list-style-type: none"> ▪ stabulazione <u>libera su grigliato</u> e stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse. 	50

ALLEVAMENTI SUINI:**A) Allevamenti di suini in accrescimento/ingrasso – scrofe in attesa calore/gestazione**

<i>Tipologie di stabulazione – MTD</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pavimento <u>parzialmente fessurato</u> con parte piena centrale convessa e fossa pareti svasate e vacuum ▪ pavimento parzialmente fessurato e fossa pareti inclinate e vacuum ▪ pavimento parzialmente fessurato e fossa con raschiatore ⁽¹⁾ ▪ pavimento <u>con lettiera</u> in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori (qui pavimento fessurato con raschiatore e pulizia giornaliera) ⁽²⁾ 	0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pavimento interno pieno o parzialmente fessurato con rimozione rapida e frequente e <u>lettiera nella corsia esterna</u> di defecazione con raschiatore ▪ pavimento parzialmente fessurato e fossa pareti verticali e vacuum ▪ pavimento totalmente fessurato e vacuum con vasca sottogrigliato divisa in settori ▪ pavimento parzialmente fessurato e fossa con raschiatore ⁽¹⁾ ▪ pavimento parzialmente fessurato e fossa stoccaggio a pareti verticali ⁽²⁾ 	10
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pavimento parzialmente o totalmente fessurato e <u>ricircolo</u> una o due volte al giorno con liquame areato in tubi e cunette senza stato liquido permanente ▪ pavimento parzialmente o totalmente fessurato e <u>ricircolo</u> da una a due volte al giorno con liquame <u>areato</u> in canali con strato liquido permanente 	30
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pavimento parzialmente o totalmente fessurato e <u>ricircolo</u> con liquame <u>non areato</u> in tubi e cunette senza stato liquido permanente ▪ pavimento parzialmente o totalmente fessurato e <u>ricircolo</u> con liquame <u>non areato</u> in canali con strato liquido permanente 	40

<i>Tipologie di stabulazione – NO MTD</i>	<i>punti</i>
▪ pavimento totalmente fessurato e fossa di stoccaggio sottostante	70

⁽¹⁾ MTD solo per allevamenti esistenti

⁽²⁾ MTD solo per le scrofe

B) Scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)

<i>Tipologie di stabulazione – MTD</i>	<i>punti</i>
▪ gabbie con pavimento totalmente grigliato e bacinella di raccolta sottostante	0
▪ gabbie con pavimento totalmente grigliato e fossa sottostante suddivisa in due parti per raccolta separata feci e urine	
▪ gabbie con pavimento totalmente grigliato e piano sottostante in pendenza per separazione feci e urine ⁽¹⁾	10
▪ pavimento totalmente fessurato e vacuum <u>con fossa sottostante divisa in settori</u>	
▪ gabbie con pavimento parzialmente grigliato e fossa con raschiatore ⁽¹⁾	
▪ gabbie con pavimento parzialmente grigliato e fossa sottostante di stoccaggio deiezioni a ridotta superficie emittente ⁽¹⁾	30
▪ gabbie con pavimento totalmente fessurato e <u>ricircolo</u> con liquame chiarificato in cunette senza strato liquido permanente	

<i>Tipologie di stabulazione – NO MTD</i>	<i>punti</i>
▪ gabbie con pavimento totalmente grigliato e fossa sottostante di stoccaggio deiezioni	70

⁽¹⁾ MTD solo per allevamenti esistenti

C) Suini in post svezzamento

<i>Tipologie di stabulazione – MTD</i>	<i>punti</i>
▪ box con pavimento parzialmente grigliato e fossa di raccolta a <u>pareti inclinate o verticali</u> con vacuum	0
▪ box con pavimento parzialmente grigliato e raschiatore nella fossa sottostante	
▪ box con pavimento parzialmente grigliato e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali e svuotamento a fine ciclo (ogni 8 settimane)	
▪ box o gabbie con pavimento parzialmente grigliato e vacuum	10
▪ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato o grigliato con raschiatore ⁽¹⁾	
▪ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato o grigliato e vacuum	
▪ gabbie con pavimento totalmente grigliato e piano sottostante in pendenza per separazione feci e urine	
▪ box con pavimento pieno e lettiera integrale (su tutta la superficie)	
▪ box con pavimento parzialmente fessurato o pavimento parzialmente grigliato e ricircolo liquame chiarificato e areato in cunette senza strato liquido	30
▪ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato o pavimento totalmente grigliato + ricircolo liquame chiarificato e areato in cunette o tubi senza strato liquido	
▪ box con pavimento parzialmente fessurato o pavimento parzialmente grigliato e ricircolo liquame <u>non chiarificato</u> e areato in cunette senza strato liquido	40
▪ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato o pavimento totalmente grigliato + ricircolo liquame tal quale in cunette o tubi senza strato liquido	

<i>Tipologie di stabulazione – NO MTD</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato + fossa sottostante di stoccaggio deiezioni 	70

⁽¹⁾ MTD solo per allevamenti esistenti

ALLEVAMENTI AVICOLI:

A) Galline ovaiole /avicoli da riproduzione:

<i>Tipologie di stabulazione – MTD</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ allevamento in batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri (mediante insufflazione di aria con tubi forati o ventilazione a mezzo ventagli) ▪ allevamento in batteria con pre-essiccazione della pollina in tunnel posto sopra le gabbie o esterni ▪ allevamento a terra su lettiera e con pavimento perforato con disidratazione della pollina nella fossa sottostante al fessurato mediante apposita ventilazione 	0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ allevamento a terra su lettiera con ventilazione forzata del ricovero 	15
<ul style="list-style-type: none"> ▪ allevamento in gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso 	20
<ul style="list-style-type: none"> ▪ allevamento a terra su lettiera e grigliato e fossa di raccolta delle deiezioni con areazione forzata della pollina 	30
<ul style="list-style-type: none"> ▪ allevamento con sistemi ad aviario 	40
<ul style="list-style-type: none"> ▪ allevamento in capannone a due piani (piano terra stoccaggio delle deiezioni, piano primo batterie di gabbie) 	50

<i>Tipologie di stabulazione – NO MTD</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ allevamento in gabbia con sottostante fossa di stoccaggio prolungato ▪ allevamento in gabbia con sottostante fossa di stoccaggio con raschiatore ▪ a terra con lettiera e grigliato con fossa raccolta pollina tal quale 	70

B) Avicoli da carne allevati a terra:

<i>Tipologie di stabulazione – MTD</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ allevamento allo stato semibrado 	10
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco 	30
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ventilazione naturale + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco 	30

<i>Tipologie di stabulazione – NO MTD</i>	<i>punti</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ricoveri dove le strutture e la gestione non rispondono adeguatamente all'esigenza di mantenere l'ambiente interno nelle giuste condizioni di umidità, temperatura e ventilazione e, quindi, di contenimento delle emissioni di gas e polveri, e di salvaguardare, al contempo, il benessere animale e le performance produttive 	70

ALLEVAMENTI DI CONIGLI:

<i>Tipologie di stabulazione</i>	<i>punti</i>
▪ con accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
▪ con accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	50

ALTRI ALLEVAMENTI:

A) Equini:

<i>Tipologie di stabulazione</i>	<i>punti</i>
▪ allo stato semibrado (capannine per il ricovero e recinti esterni)	0
▪ allevamento stallino (su lettiera in box con recinti esterni)	10

B) Ovini/caprini:

<i>Tipologie di stabulazione</i>	<i>punti</i>
▪ allo stato semibrado	0
▪ allevamento su lettiera	10
▪ allevamento su grigliato	20

C) Altro

<i>Tipologie di allevamento</i>	<i>punti</i>
▪ allevamenti ittici	0
▪ allevamenti di cinghiali, cervi, daini, ecc.	10
▪ altri animali	20

b. Sistema di ventilazione _____ (max punti 10):

- punti 0: ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)
- punti 10: ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0)

c. Sistema di stoccaggio delle deiezioni _____ (max punti 40):

STOCCAGGIO DEIEZIONI	
MATERIALI PALABILI	MATERIALI NON PALABILI
<ul style="list-style-type: none"> • punti 0: concimaia coperta • punti 10: concimaia scoperta 	<ul style="list-style-type: none"> • punti 0: vasca chiusa • punti 10: vasca coperta senza arieggianti • punti 30: vasca scoperta • punti 40: vasca coperta con arieggiatore <p>Le coperture possono essere rigide come coperchi o tetti, oppure flessibili tipo tende.</p>

Rientrano nella categoria dei materiali palabili i letami da stabulazione su lettiera, le frazioni solide risultanti dalla separazione meccanica dei liquami, le polline di ovaiole sottoposte a processi di disidratazione nei ricoveri o fuori di essi, le lettiere di avicoli allevati a terra, e il compost.

5. Le distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola sono definite in funzione del punteggio risultante dall'applicazione del punto 4 come indicato nella tabella 3 (valori in metri) e della classe dimensionale come definita dalla tabella 1.

Tabella 3 - Distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola (valori espressi in metri).

	Classe dimensionale		
	1	2	3
<i>punteggio</i>			
0 - 30	100 m	200 m	300 m
31 - 60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

6. Le distanze minime reciproche da residenze singole e concentrate sono definite rispettivamente dalle tabelle 4 e 5:

Tabella 4 - Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (valori espressi in metri)

	Classe dimensionale		
	1	2	3
<i>punteggio</i>			
0 - 30	50 m	100 m	150 m
31 - 60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Tabella 5 - Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate (centri abitati) (valori espressi in metri)

	Classe dimensionale		
	1	2	3
<i>punteggio</i>			
0 - 30	100 m	200 m	300 m
31 - 60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

7. In conformità a quanto disposto dai previgenti Atti di indirizzo, il primo ampliamento di centri zootecnici già esistenti realizzato facendo ricorso alle MTD, qualora comporti un aumento del numero di capi allevabili inferiore al 25% dell'esistente, non determina l'inserimento ex novo in classe dimensionale 1, ovvero il passaggio alla classe superiore.

7 bis. I Comuni potranno concorrere nella spesa sostenuta dagli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, anche tramite gli accordi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 11/2004.

8. Le distanze sopra definite sono reciproche, pertanto vanno rispettate in occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico.

9. In deroga a quanto previsto al precedente punto 8, sono ammessi solamente gli interventi di ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all'interno di un insediamento esistente, nonché quelli ricadenti in ambiti destinati dallo strumento urbanistico vigente (PI o PRG) a nuovi insediamenti residenziali purché tra detti ambiti e l'allevamento sia interposto, anche parzialmente, un insediamento residenziale esistente.

Per "insediamenti esistenti" sono da intendersi quelli riconosciuti come tali dallo strumento urbanistico vigente (PI o PRG), a prescindere dalla loro destinazione urbanistica residenziale o produttiva; sono pertanto da ritenersi escluse da tale definizione le zone destinate dallo strumento urbanistico vigente a nuovi insediamenti e ad espansioni degli insediamenti esistenti. Rientrano, invece, tra gli insediamenti esistenti, i centri e i nuclei storici, le zone di completamento, i nuclei prevalentemente residenziali presenti nel territorio agricolo, individuati in sede di PAT quale "edificazione diffusa" e confermati dal PI quali zone edificate diverse dalle zone agricole (equivalenti, ad esempio, alle sottozone E4 o alle zone di completamento extra-urbane e/o periurbane dei PRG redatti ai sensi della LR 61/85).

9 bis. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l'efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato, anche tenuto conto di quanto esplicitamente previsto nel sopra richiamato punto 7 bis. Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei certificati di destinazione urbanistica.

A tal fine, è opportuno chiarire che nel Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore devono essere riportati, oltre agli allevamenti in quanto elementi generatori di "vincolo", anche le fasce di rispetto (cioè le distanze minime reciproche) generate dai medesimi; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto.


Rimane facoltà del Comune individuare nella tav. 1 – *Carta dei vincoli* del PAT, esclusivamente gli allevamenti – in quanto elementi generatori di "vincolo" – demandando al PI l'individuazione delle fasce di rispetto.

10. Nelle more dell'approvazione delle linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del DM 10 settembre 2010, i manufatti costituenti gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse (digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell'effluente/concimaia), devono essere collocati ad una distanza minima dai confini di proprietà e dalle abitazioni, pari a quella individuata nella tabella 2, nonché nelle tabelle 4 e 5 in corrispondenza della classe di punteggio 0-30:

- per la classe dimensionale 1 per gli impianti fino a 249 kW;
- per la classe dimensionale 2 per gli impianti di potenza compresa tra i 250 e i 999 kW,
- per la classe dimensionale 3 per gli impianti sopra i 1000 kW di potenza.


Il vincolo del rispetto delle distanze dalle abitazioni non riguarda la casa dei custodi/allevatori e/o eventuali altri fabbricati oggetto di convenzione ai fini dell'impiego dell'energia termica prodotta dall'impianto.

Figura 1



Applicabilità della normativa delle distanze nella realizzazione di nuovi allevamenti

Figura 2



Applicabilità della normativa Delle distanze negli ampliamenti di allevamenti esistenti fatta salva la deroga di cui al punto 7.